

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1642 del 01/04/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' VERNI & FIDA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA BRENTA, 3 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA BRENTA, 3
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1761 del 01/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' VERNI & FIDA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA BRENTA, 3 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA BRENTA, 3

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Giovanni in Marignano in data 25/10/2021 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2021/170367 del 05/11/2021 (pratica ARPAE n. 30866/2021) dalla **SOCIETA' VERNI & FIDA SRL** (C.F./P.IVA 00138480405), avente sede legale e produttiva in Comune di **San Giovanni in Marignano - Via Brenta, 3** intesa ad ottenere la modifica dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** DET-AMB-2019-2106 del 02/05/2019 già modificata con provvedimento DET-AMB-2020-6049 del 14/12/2020 ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di MODIFICA per i titoli abilitativi :

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA**;

CONSIDERATO che in data 22/11//2021 PG/2021/0179704 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2021/0188949 del 09/12/2021 e le successive integrazioni pervenute in data 26/01/2022 PG/2022/12414 e in data 15/02/2022 PG/2022/24772 ;

DATO ATTO che il Comune di San Giovanni in Marignano in data 28/01/2022 acquisito in data 31/01/2022 con PG/2022/15035, in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 03/03/2022 PG/2022/35551;

RICHIAMATA la comunicazione di modifica non sostanziale acquisita con prot.n.101486 del 27/06/2019 con la quale la società dichiarava che il punto di emissione E1 è stato rimosso e il punto di emissione E2 non è stato attivato;

ACQUISITA con prot.n.192347 del 15/12/2021 la relazione in merito alle emissioni diffuse, inviate dalla società Verni & Fida Srl;

RITENUTO opportuno revocare i precedenti Provvedimenti DET-AMB-2019-2106 del 02/05/2019 e DET-AMB-2020-6049 del 14/12/2020 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo fermo restando i termini di validità del provvedimento conclusivo del Suap prot.5754 del 07/05/2019;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **SOCIETA' VERNI & FIDA SRL** avente sede legale in Comune di San Giovanni in Marignano - Via Brenta, 3 (C.F./P.IVA 00138480405) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA** nell'impianto sito in Comune di **San Giovanni in Marignano - Via Brenta,3** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP prot.5754 del 07/05/2019** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E'fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in Marignano, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto vengono revocati i Provvedimenti DET-AMB-2019-2106 del 02/05/2019 e DET-AMB-2020-6049 del 14/12/2020;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

Nello stabilimento in oggetto la società svolge attività di **Lavorazione e taglio lamiere ferrose.**

La società dichiara:

- un periodo di attività in continuo sulle 24 ore e pari a 230 giorni/anno;
- di non rientrare nelle disposizioni contenute nell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'utilizzo di ausiliari e materie prime resta invariato rispetto all'autorizzazione esistente:
 - circa 8.640 t/anno di lamiere (pari a circa 37.565 kg/giorno)
 - circa 115 t/anno di ossigeno liquido (pari a circa 500 kg/giorno)
 - circa 140 m³ /anno di laser mix 331 (pari a circa 0.6 m³ /giorno)
 - circa 115 m³ /anno di laser mix 321 (pari a circa 0.5 m³ /giorno)
 - circa 285 m³ /anno di elio (pari a circa 1.2 m³ /giorno)
 - circa 160 m³ /anno di azoto (pari a circa 0.7 m³ /giorno)
 - circa 23 kg/anno di anidride carbonica (pari a circa 0.1 kg/giorno)
 - circa 5.000 kg/anno di graniglie in acciaio (pari a circa 21.7 kg/giorno)
- che all'interno dello stabilimento non sono presenti impianti di combustione per uso industriale;
- la presenza di nove (numero 9) impianti termici alimentati a gas metano per uso civile:
 - 2 caldaie di potenza nominale 140,4 kW cadauna (in totale 280,8 kW)
 - 3 caldaie di potenza nominale 151,2 kW cadauna (in totale 302,4 kW)
 - 1 caldaia di potenza nominale 205,2 kW
 - 1 caldaia di potenza nominale 129,6 kW
 - 1 caldaia di potenza nominale 31 kW
 - 1 caldaia di potenza nominale 92,4 kW

per una Potenzialità Termica Nominale (Pnt) complessiva pari a 1.041,4 kW (<3 MWt). Questi impianti non sono soggetti ad autorizzazione in quanto ricadenti nella fattispecie prevista dal Titolo II Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. all'art. 282 comma 1 (<3 MWt). Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 (solo se > 35 kW) ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

Sono presenti impianti di lavorazione meccanica le cui emissioni non sono convogliate all'esterno: tornitura e fresatura con olio, smussatura, smerigliatura, bisellatura, burattatura.

Le modifiche rispetto alla precedente autorizzazione consistono in:

1. il punto di emissione E2 è stato rimosso come si deduce dalla planimetria allegata e dalla comunicazione acquisita con prot.n.101486 del 27/06/2019;
2. sostituzione dell'impianto di taglio al laser che generava le emissioni E4 ed E5 con nuovo impianto laser tipo fibra modello LT544 LS12535 CF dotato di gruppo di estrazione fumi ed abbattimento tipo EcoTEC 16 che genera un'unica emissione denominata E4.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse provenienti dalle attività di lavorazioni meccaniche (tornitura, fresatura, smussatura, smerigliatura, bisellatura, burattatura), la società dichiara che, anche a seguito della nuova configurazione:

- la tornitura, fresatura e foratura avvengono con macchine a controllo numerico lubrorefrigerate e che il consumo di olio è inferiore a 500 kg/anno.
- l'installazione del nuovo laser ridurrà la necessità di rifiniture meccaniche. Le rimanenti lavorazioni meccaniche sono di tipo manuale e sporadiche.
- l'analisi di valutazione di rischio chimico non ha evidenziato criticità legate a polveri o nebbie d'olio.

Considerato che le emissioni provenienti da lavorazioni meccaniche con consumo di olio inferiore a 500 kg/anno sono considerate ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell'allegato IV parte I del D.Lgs.152/06 parte V emissioni scarsamente rilevanti e non soggette ad autorizzazione, e che le restanti lavorazioni avvengono manualmente e sporadicamente non si prescrive il convogliamento all'esterno, fermo restando che la società è tenuta a compilare un registro con il consumo di olio utilizzato e aggiornare la valutazione del rischio chimico firmata dal medico competente ai sensi del D.Lgs.81/2008;

PRESCRIZIONI:

EMISSIONI DA AUTORIZZARE

E4 – TAGLIO LASER (FIBRA)

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce, costituito da n. 16 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 344 m² (21,5 m² per cartuccia), la pulizia dei filtri avviene con getto di aria compressa.

Portata : 20.000 m³/h

Durata : 24 h/g

Sezione : 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Altezza : 11 m

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

EMISSIONI AUTORIZZATE

E3 – TAGLIO AL PLASMA

Portata: 20.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/g

Altezza: 11 m

Sezione: 0.39 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 24 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 504 m². La pulizia delle maniche avviene tramite iniezione aria compressa.

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

E6 – OSSITAGLIO

Portata: 9.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/g

Altezza: 11 m

Sezione: 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 12 cartucce in cellulosa con nanofibre sintetiche, aventi una superficie filtrante totale di 252 m². La pulizia delle maniche avviene in modo automatico.

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

E7 – TAGLIO LASER (FIBRA)

Portata: 20.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/g

Altezza: 11 m

Sezione: 0.16 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 6 cartucce in cellulosa con nanofibre sintetiche, aventi una superficie filtrante totale di 106 m². La pulizia delle maniche avviene in modo automatico.

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

E8 – PALLINATURA

Portata: 15.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/g

Altezza: 11 m

Sezione: 0.28 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 24 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 240 m². La pulizia delle maniche avviene tramite iniezione aria compressa.

Inquinanti emessi : Materiale particolare

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.11:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

E9 – TAGLIO LASER

Portata: 12.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/g

Altezza: 11 m

Sezione: 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 12 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 252 m². La pulizia delle maniche avviene tramite iniezione aria compressa.

Inquinanti emessi : Materiale particolare, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

Emissione diffuse

Tutte le lavorazioni meccaniche dovranno essere eseguite riducendo al minimo la produzione di emissioni diffuse; la società è tenuta annotare i consumi di olio lubrorefrigerante su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. E' tenuta inoltre ad aggiornare la valutazione del rischio chimico firmata dal medico competente che comprenda le emissioni diffuse ai sensi del D.Lgs.81/2008;

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);

mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente in condizioni standard.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate alle seguenti condizioni standard:

- Temperatura: 0 °C
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato in autorizzazione, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno misurato è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio	UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR

Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche,IR, FTIR
---	--

Altre prescrizioni:

- a.** I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b.** In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale

funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo, devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, **il gestore deve comunicare** a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- **la data di messa in esercizio** dei nuovi impianti/attività o di quelli modificati **(E4) con almeno 15 giorni di anticipo;**
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero **i risultati dei monitoraggi** che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.**

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

- e. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- f. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- h. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- i.** Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- j.** La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".
- k.** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- l.** I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.
- m.** Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.
- n.** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.
Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni

imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- o.** E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un' idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- p.** Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- *almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;*
 - *coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.*
- q.** Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo

collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

<p><i>Quota</i> $> 5 m$ $e \leq 15 m$</p>	<p>Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.</p>
<p><i>Quota</i> $> 15 m$</p>	<p>Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.</p>

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.


Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

r. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto

di campionamento, qualora non coincidenti.

- s. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

- LEGENDA EMISSIONI**
- E3 - TAGLIO AL PLASMA
 - E4 - TAGLIO LASER FIBRA
 - E6 - OSSITAGLIO
 - E7 - TAGLIO LASER FIBRA
 - E8 - PALLINATURA
 - E9 - TAGLIO LASER
 - BRUCIATORI CALDAIE



PIANO TERRA

Comitente:		Verni & Fida S.r.l.	
Via Brenta, 3 - 47842 San Giovanni in M. (RN)			
Pratica:		Planimetria generale	
Data:	18/10/2021	Rev.:	00
Sezioni DVR/ Scale:	1:500	Foglio:	A3
1 - 2 - 3			



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.